



## Calendario adempimenti del mese di Gennaio

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> VENERDÌ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Iva</b>                   | <b>Dichiarazione annuale</b> - La dichiarazione Iva relativa all'anno 2018 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2019 e il 30.04.2019 (D.L. 193/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>8</b> VENERDÌ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mod. 730 precompilato</b> | <b>Spese sanitarie</b> - Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, il contribuente che decida di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2018 e ai relativi rimborsi, entro l'8.02.2019 può comunicarlo direttamente all'Agenzia mediante mail alla casella di posta elettronica dedicata ovvero telefonando a un centro di assistenza multicanale, ovvero consegnando l'apposito modello ad un ufficio territoriale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>15</b> VENERDÌ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Iva</b>                   | <b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.<br><b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.<br><b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iva</b>                                    | <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> | <b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inps</b>                                   | <b>Pensionati all'estero</b> - Per i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni che hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2018, saranno mantenute per il periodo d'imposta 2019 le suddette detrazioni se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 15.02.2019, fermo restando l'obbligo di comunicare all'Inps eventuali variazioni nei carichi familiari che si dovessero verificare successivamente in corso d'anno (Mess. Inps 4161/2018). |

**16 SABATO<sup>(2)</sup>**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imposte dirette</b> | <b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Iva</b>             | <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.<br><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2018.<br><b>Contribuenti trimestrali "speciali"</b> - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2018 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).<br><b>Contratti di sub-fornitura</b> - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2018 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972). |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iva</b>                                   | <b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2018, mediante il modello F24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Imposta sugli intrattenimenti</b>         | <b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b> | <b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inps</b>                                  | <b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | <b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | <b>Conguaglio previdenziale</b> - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2019. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2019" (scadenza 16.03.2019), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 123/2018). |
|                                              | <b>Tfr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inail</b>                                 | <b>Inail Autoliquidazione</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2018 e l'acconto 2019 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica. Termine prorogato al 16.05.2019(1).                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | <b>Lavoratori somministrati</b> - Termine di scadenza dei premi Inail per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018 (Avviso Inail 4.01.2019).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**20 MERCOLEDÌ**

|                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enasarco</b> | Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2018.              |
| <b>Conai</b>    | <b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. |

**25 LUNEDÌ****Iva**

**Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).

**28 GIOVEDÌ****Imposte dirette**

**Conguaglio fiscale** - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2018 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.

**Dichiarazione integrativa** - Termine di presentazione della dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, c. 8-ter D.P.R. 322/1998, allo scopo di modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

**Mod. 730  
precompilato**

**Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica** - Entro il 28.02 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2018. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2018, con riferimento a ciascun decesso.

Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 28.02, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2018 (Prov. Ag. Entrate 34419/2018).

Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2018 (D.M. Finanze 13.01.2016).

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod. 730<br/>precompilato</b>          | <b>Condominio</b> - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016). |
|                                           | <b>Erogazioni liberali</b> - Entro il 28.02 le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.                                                                                                                                                                |
| <b>Certificazione<br/>utili societari</b> | <b>Adempimento</b> - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Iva</b>                                | <b>Cessioni di carburante</b> - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante effettuate nel mese precedente (Prov. Ag. Entrate 28.05.2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | <b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | <b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b> - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 per i contribuenti mensili e al 4° trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali (art. 4 D.L. 193/2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | <b>Spesometro 2018</b> - Termine di invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (per opzione ex art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, ovvero per obbligo ex art. 21 D.L. 78/2010) relative al 2° semestre 2018, ovvero al 3° e 4° trimestre 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iva</b>                    | <b>Esterometro</b> - Termine di invio telematico della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente (Prov. Ag. Entrate 89757/2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Libro unico del lavoro</b> | <b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inps</b>                   | <b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.<br><b>Regime forfettario</b> - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02 di ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019). |
| <b>Imposta di bollo</b>       | <b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inail</b>                  | <b>Denuncia</b> - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali. Termine prorogato al 16.05.2019(1).<br><b>Riduzione del premio</b> - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT24. Termine prorogato al 16.05.2019(1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasi</b>                   | <b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fondi rustici</b>          | <b>Adempimento</b> - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Consorzi</b>               | <b>Deposito</b> - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2018, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stampati fiscali</b>       | <b>Adempimenti</b> - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tasse automobilistiche</b> | <b>Versamento</b> - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enti locali</b>     | <b>Bilanci preventivi</b> - Termine per l'approvazione dei bilanci preventivi 2019 degli enti locali (D.M. Interno 7.12.2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Enti non profit</b> | <b>Contributi pubblici</b> - Associazioni, fondazioni ed Onlus che intrattengono rapporti economici con soggetti della pubblica amministrazione devono pubblicare sui propri siti o portali digitali, entro il 28.02 di ogni anno, le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti ed i vantaggi di ogni genere ricevuti nell'anno precedente dagli enti della pubblica amministrazione, se di importo superiore a € 10.000 (art. 1, c. 125 L. 4.08.2017, n. 124). |

## NOTE

- (1) Il termine è prorogato in relazione alla Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione. Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori (Avviso Inail 4.01.2019).
- (2) Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fi-scali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. 1) D.L. 13.05.2011, n. 70].